



REGOLAMENTO DI ATENEО IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	30.10.2018
SENATO ACCADEMICO	21.11.2018; 19.05.2021;
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	30.11.2018; 29.04.2021;
DECRETO RETTORALE	953/2018 dd. 7.12.2018; 548/2021 dd. 28.05.2021
UFFICIO COMPETENTE	<i>Unità di staff Dottorati di ricerca</i>

Data ultimo aggiornamento: 29 maggio 2021
amministrativa

a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato di ricerca (d'ora in avanti Corsi) dell'Università degli Studi di Trieste (d'ora in avanti Università) in conformità al Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45.
2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai Corsi a cui l'Università partecipa quale sede convenzionata o consorziata, che sono disciplinati da specifici accordi in armonia con il D.M. 45/2013.

Art. 2 – Istituzione e attivazione dei Corsi

1. L'Ateneo istituisce i Corsi di Dottorato con lo scopo di assicurare le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati e nelle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.
2. I Corsi sono istituiti e attivati presso i Dipartimenti dell'Università e possono essere articolati in curricula. Le tematiche scientifiche di ciascun Corso si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti.
3. La richiesta di istituzione di un Corso è presentata dal Dipartimento che si propone come sede gestionale, secondo le modalità e nei termini fissati annualmente con circolare del Rettore. Alla realizzazione possono concorrere anche altri Dipartimenti dell'Ateneo.
4. La proposta di istituzione/attivazione di un Corso deve rispettare i requisiti di accreditamento di cui all'art. 4 del D.M. 45/2013 ed eventuali criteri integrativi individuati dall'Università.
5. Annualmente, in sede di bilancio di previsione, il Dipartimento prevede le risorse da destinare al funzionamento del Corso.
6. Gli adempimenti necessari per la nuova istituzione di un Corso competono al Direttore del Dipartimento proponente o a un suo delegato. Tale competenza, in caso di rinnovo di un Corso già attivato nei cicli precedenti, spetta al Coordinatore del Corso in carica.
7. L'istituzione e l'attivazione dei Corsi è deliberata, a ogni ciclo, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione.



8. Il Consiglio di Amministrazione ripartisce le borse di Dottorato MIUR/Ateneo, sentito il Senato Accademico, nei limiti dei fondi disponibili e tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente di cui al successivo art. 25.
9. L'attivazione dei Corsi è subordinata all'accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR.
10. In caso di revoca dell'accreditamento di un Corso da parte del Ministero, i cicli già attivati sono portati a compimento e ai dottorandi già iscritti deve essere garantito il completamento della formazione ai fini del conseguimento del titolo.

Art. 3 – Corsi in convenzione o in consorzio

1. L'Ateneo promuove l'attivazione e lo svolgimento di Corsi in convenzione con altre Università, enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, italiani e stranieri, e con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. In presenza di un'effettiva condivisione delle attività di formazione e di ricerca, l'Ateneo può aderire a Consorzi tra Università e/o enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, per l'attivazione di Corsi di dottorato.
3. Con riferimento ai Corsi di cui ai commi 1 e 2, i rapporti tra i soggetti convenzionati sono definiti mediante appositi accordi nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento.

Art. 4 – Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

1. L'Università, al fine di favorire l'interazione e l'integrazione tra la ricerca universitaria, le imprese e gli enti esterni, comprese le pubbliche amministrazioni, può stipulare apposite convenzioni per:
 - a) destinare, all'interno dei Corsi attivati, posti per dipendenti, anche con contratti di apprendistato, impegnati in attività di elevata qualificazione scientifica, a condizione che siano in possesso dei titoli di ammissione ai Corsi di cui all'art. 15 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 16;
 - b) attivare Corsi o singoli curricula all'interno di Corsi già attivati in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti, il contributo spese per lo svolgimento della ricerca, per la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente.
3. Per i percorsi dottorali di cui al presente articolo è possibile prevedere modalità di fruizione delle attività formative e di valutazione dell'attività di ricerca adeguate e coerenti con le caratteristiche dei suddetti percorsi. La definizione di tali modalità è stabilita dal Collegio dei docenti.

Art. 5 – Altre forme di sostegno

1. L'Università può stipulare accordi con Istituzioni pubbliche e private, enti di ricerca e imprese, finalizzati a supportare, anche per singoli cicli, le attività dei Corsi.
2. I Dipartimenti sedi del Corso, nell'ambito delle proprie competenze, possono sottoscrivere accordi per le medesime finalità.

Art. 6 – Durata dei Corsi

1. La durata dei Corsi non può essere inferiore a tre anni (36 mesi), fatto salvo quanto previsto all'art. 27 del presente Regolamento, relativamente al coordinamento con le scuole di specializzazione mediche.



2. L'avvio dei Corsi decorre, di norma, dal 1° novembre di ciascun anno accademico. Possono essere previste date diverse nel caso di Corsi in collaborazione con imprese o dottorati industriali, di cui all'art. 4.

Art. 7 – Progetto formativo

1. Il progetto formativo del dottorando consiste:
 - a) nello svolgimento, sotto la guida di un supervisore, di un programma di ricerca individuale approvato dal Collegio dei docenti e riferito a una tematica tra quelle previste dal Corso;
 - b) nella frequenza di attività didattiche e formative complementari all'attività di ricerca, approvate dal Collegio dei docenti ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. i) del presente Regolamento, ivi comprese le attività di formazione trasversale di cui all'art. 4, comma 1 lettera f) del D.M. 45/2013.
2. Il progetto formativo comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno la cui quantificazione figurativa è pari a 1720 ore annuali, salvo quanto disposto al successivo art. 27 Coordinamento dei Corsi di Dottorato con i Corsi di specializzazione medica;
3. L'attività didattica svolta e certificata dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei Corsi concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della Legge 240/2010, nei limiti e alle condizioni stabilite dai regolamenti di Ateneo.

Art. 8 – Consulta per il Dottorato di ricerca

1. La Consulta per il Dottorato di ricerca è composta da tutti i Coordinatori dei Corsi di Dottorato.
2. La Consulta è presieduta dal Rettore o dal suo Delegato per il Dottorato di ricerca.
3. La Consulta esprime pareri ed effettua proposte nelle seguenti materie:
 - a) modalità di coordinamento delle attività di formazione e delle iniziative interdisciplinari tra i Corsi di Dottorato e la loro apertura sul piano nazionale e internazionale;
 - b) aspetti culturali delle attività di collaborazione di didattica e di ricerca con Università, enti, Istituzioni e Centri di ricerca nazionali e internazionali anche al fine di attivare la raccolta di finanziamenti;
 - c) modifiche al Regolamento sul Dottorato di ricerca;
 - d) politiche generali di finanziamento del Dottorato e dei Dottorati di ricerca.
4. Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, la Consulta è convocata dal Rettore o dal suo Delegato almeno una volta l'anno, ove utile o necessario, anche per via telematica. Le delibere della Consulta sono assunte a maggioranza dei votanti. Le sedute della Consulta potranno avere luogo anche in via telematica. Alla Consulta partecipa il Responsabile dell'Ufficio Dottorati di ricerca, con funzioni consultive e di verbalizzazione.

Art. 9 – Organi dei Corsi

1. Sono organi del Corso:
 - a) il Coordinatore;
 - b) il Collegio dei docenti.
2. Può essere istituito un ulteriore organo denominato Consiglio dei docenti.
3. In sede di istituzione del Corso, il Collegio dei docenti e, se previsto, il Consiglio dei docenti sono convocati dal Direttore di Dipartimento.
4. Ogni Corso può dotarsi di un proprio regolamento, nel rispetto della normativa ministeriale vigente e del presente Regolamento.



Art. 10 – Coordinatore

1. Il Coordinatore viene eletto dal Collegio e nominato dal Consiglio del Dipartimento, sede gestionale del Corso, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. In mancanza o a seguito dell'indisponibilità di tutti i professori di prima fascia, può essere eletto tra i professori di seconda fascia a tempo pieno.
2. Il Coordinatore deve garantire la permanenza in ruolo sino alla conclusione dell'incarico. Il Coordinatore deve appartenere alla sede amministrativa del Corso ovvero a una delle sedi convenzionate.
3. Il Coordinatore rimane in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva. Ai fini di una corretta valutazione della qualità del Collegio, l'elezione deve essere fatta in sede di proposta di accreditamento o di rinnovo. L'incarico decorre dall'inizio dell'anno accademico del nuovo ciclo, fatte salve eventuali esigenze diverse.
4. Il Coordinatore:
 - a) ha la responsabilità didattica e scientifica del Corso, ne sovrintende il funzionamento e ne coordina le attività;
 - b) convoca e presiede il Collegio dei docenti e il Consiglio dei docenti e attua le relative deliberazioni;
 - c) predispone una relazione annuale sull'andamento del Corso da sottoporre all'approvazione del Collegio dei docenti;
 - d) nomina, entro un mese dall'inizio dell'incarico, tra i professori o ricercatori di ruolo, un vice Coordinatore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché in caso di anticipata cessazione dall'ufficio, sino all'insediamento del nuovo eletto. Qualora il Coordinatore afferisca a una sede convenzionata diversa dalla sede amministrativa, il vice Coordinatore deve appartenere alla sede amministrativa;
 - e) adotta i provvedimenti d'urgenza da portare a ratifica nella prima seduta utile del Collegio;
 - f) è tenuto a monitorare la permanenza dei requisiti per l'accREDITamento e a informare il Collegio e il Consiglio nel caso in cui tali requisiti vengano meno;
 - g) cura i rapporti interni ed esterni del Corso;
 - h) verifica, in accordo con il supervisore, l'adempimento degli obblighi di legge relativi alla prevenzione e alla protezione dai rischi e in particolare alla formazione sulla sicurezza e sulla sorveglianza sanitaria, nonché quelli relativi agli infortuni connessi all'attività nel Dottorato.

Art. 11 – Composizione del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti deve essere costituito da almeno 16 docenti di cui:
 - a) almeno 12 professori universitari appartenenti a Università italiane ovvero, per dottorati attivati in convenzione o in caso di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 6 comma 11 della Legge 240/2010, appartenenti a Università straniere;
 - b) non più di 4 ricercatori universitari.
2. Possono altresì far parte del Collegio dei docenti, in misura comunque non superiore al numero complessivo degli appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati:
 - a) dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca;
 - b) esperti di comprovata qualificazione.
3. La composizione del Collegio dei docenti non deve in ogni caso superare le 35 unità.



4. Qualora il Corso sia articolato in curricula, il Collegio deve assicurare un'adeguata numerosità di docenti che consenta di garantire un grado di copertura pari ad almeno l'80% dei settori scientifico disciplinari del curriculum.
5. Nel caso di Dottorati attivati in convenzione con sede amministrativa presso altri Atenei, di cui all'art 3 del presente Regolamento, l'Università deve partecipare con un numero paritetico di docenti rispetto agli altri enti coinvolti, fatte salve le ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione, considerati gli interessi strategici dell'Ateneo, autorizzi la partecipazione con un numero inferiore di docenti.
6. I membri del Collegio dei docenti devono essere in possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del Corso, con particolare riferimento a quelli richiesti per l'accreditamento da parte dell'ANVUR e ad altri eventuali requisiti integrativi di qualità indicati dal MIUR o stabiliti dall'Ateneo.
7. Per partecipare al Collegio dei docenti, gli interessati devono presentare annualmente apposita domanda, redatta secondo le modalità stabilite dall'Università che tiene conto degli indicatori utilizzati nelle procedure nazionali di valutazione dei collegi dei dottorati, e indirizzata al Direttore del Dipartimento proponente, in fase istitutiva del Corso, e al Coordinatore per i Corsi già istituiti.
8. I componenti del Collegio non devono appartenere ad altri collegi di dottorato su base nazionale, fatta eccezione per i corsi attivi ad esaurimento che non siano confluiti in un nuovo Corso di Dottorato.
9. Il Collegio dei docenti viene nominato o rinnovato ogni anno dal Consiglio del Dipartimento sede gestionale del Corso, su proposta del Coordinatore, sentiti i Dipartimenti coinvolti in caso di Corsi interdipartimentali.
10. Il Collegio dei docenti, costituito secondo le modalità indicate nei commi precedenti, segue e coordina, a partire dal ciclo successivo, le attività dei dottorandi di tutti i cicli attivi durante il proprio mandato, subentrando in tale attribuzione ai collegi precedenti.
11. Partecipano alle sedute del Collegio dei docenti, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi, anche rappresentanti dei dottorandi, in numero non superiore a due, ovvero uno per curriculum. I rappresentanti rimangono in carica per due anni e comunque non oltre il conseguimento del titolo. Le elezioni dei rappresentanti vengono indette dal Coordinatore del Corso.
12. La partecipazione di docenti a Collegi di Corsi attivati da altri atenei è subordinata all'ottenimento del nulla osta da parte del Rettore, sentito il dipartimento di afferenza.

Art. 12 – Competenze del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti ha compiti di indirizzo programmatico e sovrintende alle attività didattiche e di ricerca del Corso. In particolare:
 - a) definisce gli obiettivi formativi, le tematiche e l'eventuale articolazione del Corso in curricula;
 - b) promuove forme di collaborazione con altre Università italiane ed estere e con enti pubblici e privati ai fini del miglior svolgimento delle attività di ricerca e del reperimento di risorse finanziarie;
 - c) approva, sentito il Consiglio dei docenti, se previsto, la relazione annuale predisposta dal Coordinatore da sottoporre al Nucleo di valutazione dell'Ateneo;
 - d) vigila sul buon andamento delle attività del Corso;
 - e) propone i componenti della Commissione giudicatrice per l'esame di ammissione;
 - f) definisce le modalità di ammissione al Corso e fissa i criteri di massima per la valutazione dei titoli, nonché la loro ponderazione;



- g) propone l'assegnazione dei posti e delle borse ai candidati utilmente collocati in graduatoria secondo i criteri stabiliti annualmente dal Bando di ammissione;
 - h) nomina il Supervisore e l'eventuale co-Supervisore del dottorando;
 - i) approva il progetto formativo individuale dei dottorandi, sentito il parere del Supervisore e dell'eventuale co-Supervisore;
 - j) assegna a ciascun dottorando la sede di frequenza prevalente prima dell'inizio dell'attività;
 - k) autorizza i dottorandi a svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, attività di tutorato degli studenti dei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale, nonché attività di didattica integrativa, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
 - l) autorizza i dottorandi a svolgere qualsiasi altra attività al di fuori del progetto formativo, se giudicata compatibile con l'attività del dottorato, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 24;
 - m) approva, per quanto di competenza, le convenzioni di co-tutela di tesi per dottorandi in ingresso e in uscita;
 - n) valuta con cadenza almeno annuale l'attività svolta dai dottorandi, sentiti i Supervisor e gli eventuali co-Supervisor e delibera l'ammissione all'anno successivo, l'ammissione al referaggio della tesi e l'ammissione all'esame finale ai fini del conseguimento del titolo;
 - o) propone, con deliberazione motivata, anche in corso d'anno, l'esclusione di un dottorando dal proseguimento del Corso;
 - p) delibera, su richiesta del dottorando, secondo i criteri di cui all'art. 24, in merito alla compatibilità tra le attività che il dottorando stesso chiede di svolgere al di fuori del progetto formativo e l'impegno richiesto dal Corso;
 - q) delibera in merito alle richieste di sospensione della frequenza del Corso nonché del differimento dell'inizio delle attività e della durata complessiva del Corso di cui all'art. 6, comma 2;
 - r) nomina i valutatori e propone i componenti della commissione giudicatrice per l'esame finale;
 - s) delibera in merito alla frequenza congiunta con le Scuole di specializzazione mediche;
 - t) in caso di Corsi che derivino da accorpamenti di altri dottorati, qualora le tematiche e i Settori Scientifico Disciplinari dei Corsi siano coerenti, il Collegio del nuovo Corso assume le competenze e gli obblighi anche per quello ad esaurimento, fermo restando che il titolo rilasciato ai dottorandi sarà quello del Dottorato di origine;
 - v) svolge ogni altro adempimento previsto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.
2. Le riunioni del Collegio sono convocate dal Coordinatore e, in caso di nuova istituzione del Corso, dal Direttore del Dipartimento proponente. Possono essere svolte anche per via telematica con modalità tali da garantire la corretta formazione della volontà collegiale. Delle riunioni dovrà essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente, di norma il Coordinatore, e dal Segretario. Il verbale deve essere trasmesso ai competenti uffici dell'Amministrazione per i conseguenti adempimenti. Le funzioni di Presidente e Segretario non possono coincidere.
3. La partecipazione al Collegio dei docenti non comporta oneri a carico dell'Ateneo.

Art. 13 – Consiglio dei docenti

1. Il Consiglio dei Docenti è costituito dai componenti del Collegio dei docenti e da professori e ricercatori appartenenti a Università italiane o straniere, da ricercatori di enti di ricerca, pubblici o privati, italiani o stranieri, e da esperti di comprovata qualificazione nominati dal Collegio dei docenti.



2. Il Consiglio dei Docenti ha finalità consultive e compiti di indirizzo nell'ambito della formazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico in coerenza con gli obiettivi formativi e le tematiche del Corso.
3. I componenti del Consiglio dei Docenti possono assumere il ruolo di Supervisore e co-Supervisore di cui all'art. 14 e svolgere l'attività didattica di cui all'art. 7.

Art. 14 – Supervisore

1. Il Supervisore viene nominato dal Collegio dei docenti. Qualora il Supervisore non appartenga né al Collegio dei docenti né al Consiglio, deve essere nominato un co-Supervisore scelto tra i componenti di tali Organi.
2. Ferma restando l'ipotesi di cui al comma 1, il co-Supervisore può essere nominato in tutti i casi in cui si ritenga opportuna la supervisione congiunta dell'attività del dottorando.
3. Il Supervisore:
 - a) segue e guida il dottorando nella realizzazione del suo progetto formativo garantendo l'effettivo e proficuo svolgimento delle attività previste fino al completamento della stesura della tesi di Dottorato;
 - b) inserisce il dottorando nel proprio gruppo di ricerca e garantisce la disponibilità di attrezzature e risorse per l'attività del dottorando;
 - c) informa il Collegio dei docenti sui progressi del dottorando con cadenza almeno annuale;
 - d) esprime un parere sul passaggio del dottorando all'anno di Corso successivo e sull'ammissione al referaggio della tesi ai fini del conseguimento del titolo;
 - e) segnala al Collegio dei docenti l'eventuale inadempimento del dottorando agli obblighi di cui al successivo art. 21 anche ai fini della sospensione del pagamento della borsa e dell'esclusione dal Corso;
 - f) propone al Collegio almeno due docenti/esperti di elevata qualificazione che dovranno valutare l'elaborato della tesi del dottorando ai fini dell'ammissione all'esame finale.

Art. 15 – Titolo di ammissione ai Corsi

1. Possono accedere al Dottorato, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che siano in possesso di:
 - a) Laurea magistrale o titolo accademico di secondo livello equivalente;
 - b) titolo accademico conseguito all'estero dichiarato equipollente;
 - c) titolo accademico conseguito all'estero, che non sia stato già dichiarato equipollente al titolo italiano richiesto, comparabile per durata, livello e campo disciplinare al titolo italiano che consente l'accesso al Dottorato.
2. Tali titoli, se conseguiti in Italia, devono essere posseduti entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento del Bando di ammissione; se conseguiti all'estero, devono essere posseduti entro i termini stabiliti dal Bando stesso.
3. La Commissione per l'esame di ammissione valuta l'idoneità del titolo estero ai soli fini dell'ammissione al Corso, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Ai fini della valutazione d'idoneità del titolo, la Commissione acquisisce e valuta in maniera circostanziata tutti gli elementi relativi al titolo estero in modo da garantire parità di trattamento a tutti i candidati.

Art. 16 – Ammissione ai Corsi



1. L'ammissione al Dottorato avviene attraverso una selezione pubblica che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.
2. Il Bando di ammissione, emanato con decreto del Rettore, è redatto in italiano e in inglese e viene pubblicato sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero. In caso di contestazione farà fede il testo in lingua italiana.
3. Nel bando sono indicati:
 - a) i criteri di accesso e le modalità di svolgimento delle prove di ammissione. Può essere previsto che la prova orale venga sostenuta a distanza con modalità telematiche;
 - b) i criteri di valutazione dei titoli e delle prove;
 - c) eventuali titoli di studio specifici richiesti per l'accesso ai singoli corsi;
 - d) le lingue di cui è richiesta la conoscenza;
 - e) le lingue in cui è possibile sostenere le prove;
 - f) le modalità di formulazione delle graduatorie anche ai fini dell'assegnazione delle borse;
 - g) la presentazione delle attività e degli sbocchi previsti;
 - h) termini e modalità di immatricolazione ai Corsi;
 - i) eventuali tematiche di ricerca attivate per il ciclo;
 - j) ulteriori norme di dettaglio sull'ammissione ai Corsi.
4. Nel Bando sono indicati i posti disponibili, specificando quelli coperti da:
 - a) borse di Dottorato;
 - b) assegni di ricerca;
 - c) contratti di apprendistato;
 - d) altre forme di sostegno finanziario equivalente.
5. Nel bando sono altresì indicati i posti attivati in conformità ad accordi e convenzioni di cui agli artt. 3 e 4.
6. Il bando può riservare una quota di posti, con o senza borsa, a studenti laureati in Università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale. In tale caso possono essere previste procedure e tempi di ammissione diversi e una graduatoria separata.
7. Possono inoltre iscriversi ai Corsi con procedure e tempi di ammissione diversi, nel limite massimo dei posti disponibili ad essi riservati, previo parere del Collegio dei docenti e fatta salva la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità del candidato previsti dall'art. 15:
 - a) i soggetti individuati in seguito a procedure di selezione previste nell'ambito di accordi o programmi di ricerca internazionali coordinati dall'Università o a cui l'Università partecipa, di durata non inferiore a quella del Corso di Dottorato interessato;
 - b) i dipendenti di imprese o enti esterni di cui all'art. 4, comma 1 lett. a).
8. Nel limite dei posti sostenibili, possono essere ammessi gli iscritti ai Corsi di Dottorato attivi presso Università o enti di ricerca stranieri che abbiano sottoscritto con l'Università accordi per il rilascio del titolo di Dottore di ricerca in co-tutela.
9. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la composizione della Commissione di valutazione e le modalità di ammissione sono definite in conformità alle previsioni degli accordi stessi.



10. I candidati che abbiano già conseguito il titolo di Dottore di ricerca non possono essere nuovamente ammessi al medesimo Corso. La valutazione in merito all'identità dei corsi in questione compete al Collegio dei docenti.

Art. 17 – Commissioni per l'esame di ammissione

1. La Commissione per l'esame di ammissione è nominata con Decreto del Rettore su proposta del Collegio dei docenti. Nel caso di inerzia del Collegio dei docenti la nomina viene proposta dal Coordinatore del Corso.
2. La Commissione è composta da tre a sette membri scelti tra:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo;
 - b) dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori o ruoli analoghi degli enti di ricerca pubblici;
 - c) esperti di comprovata qualificazione.
3. Almeno un componente della commissione deve essere un professore di ruolo.
4. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente, tra i professori di ruolo, e il Segretario.
5. In caso di rinuncia di un componente, il Presidente provvede all'individuazione del sostituto tra i supplenti già nominati. In mancanza di supplenti, la sostituzione viene effettuata dal Coordinatore del Corso.
6. La Commissione deve concludere i lavori entro il 30 settembre di ciascun anno, fatto salvo quanto previsto all'art. 16.
7. Gli atti della selezione e la graduatoria dei candidati sono approvati con decreto del Rettore.

Art. 18 – Immatricolazioni

1. I candidati in posizione utile in graduatoria dovranno presentare la domanda di immatricolazione e la relativa documentazione con le modalità ed entro i termini definiti nel Bando di ammissione.
2. Fermo restando l'obbligo del perfezionamento dell'immatricolazione e il parere positivo del Collegio dei docenti, l'inizio della frequenza del primo anno di corso potrà essere:
 - a) differito all'anno successivo per i candidati stranieri che, entro un trimestre dalla data di inizio del Corso, siano impossibilitati a perfezionare la documentazione relativa al titolo di studio straniero posseduto o che per motivi documentati non riescano ad ottenere il visto d'ingresso;
 - b) ritardato fino a un trimestre dalla data di inizio del Corso, qualora il dottorando debba concludere un Corso universitario, un tirocinio, un assegno di ricerca o un rapporto di lavoro.

Art. 19 – Iscrizioni agli anni successivi

1. Il dottorando dovrà iscriversi, agli anni successivi e all'esame finale, a pena di decadenza, con le modalità e nei termini che saranno comunicati dagli uffici competenti.
2. L'iscrizione è condizionata alla valutazione positiva del Collegio dei docenti sull'attività svolta, come previsto dall'art. 12, comma 1, lettera o).

Art. 20 – Sospensione degli studi

1. Ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al D.M. 12 luglio 2007.
2. Il Collegio dei docenti può inoltre concedere, su richiesta motivata del dottorando, una sospensione della frequenza per i seguenti comprovati motivi:
 - a. servizio militare obbligatorio per i Paesi che lo prevedono;



- b. gravi motivi di salute;
 - c. gravi motivi di famiglia;
 - d. congedo parentale di cui al D.Lgs. 151/2001, art. 32;
 - e. motivi lavorativi (periodi di prova).
3. Il periodo corrispondente alla sospensione della frequenza / inizio ritardato / differimento dovrà essere recuperato alla fine del ciclo. Nel periodo di sospensione il dottorando non potrà svolgere attività nell'ambito del Dottorato.
 4. Il dottorando mantiene i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento, salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possono eccedere la durata del Corso.
 5. Se i periodi di sospensione all'interno di un anno accademico sono superiori a 6 mesi, il dottorando dovrà iscriversi nuovamente allo stesso anno.
 6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, i periodi di sospensione della frequenza del Corso di Dottorato non potranno superare cumulativamente i dodici mesi.

Art. 21 – Decadenza, esclusione e rinuncia agli studi

1. Il dottorando che, pur avendone titolo, non si iscriva all'anno successivo o all'esame finale nei termini previsti, sarà dichiarato decaduto.
2. Il dottorando sarà escluso dal Corso qualora ottenga dal Collegio dei docenti, anche in corso d'anno, un giudizio negativo in merito ai seguenti punti:
 - a) all'attività svolta;
 - b) ad un'assenza prolungata e non giustificata;
 - c) ad un mancato superamento delle verifiche intermedie;
 - d) al mancato superamento delle verifiche previste di fine anno;
 - e) mancata ammissione al referaggio o all'esame finale.L'esclusione è disposta con decreto rettorale, notificato all'interessato.
3. In qualsiasi momento il dottorando può presentare domanda di rinuncia agli studi. La rinuncia è definitiva. I casi di cui ai punti che precedono, comportano l'interruzione immediata della borsa o della forma di sostegno economico equivalente percepita per la frequenza del Dottorato.

Art. 22 – Valutazione della tesi e ammissione all'esame finale

1. Il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito del superamento dell'esame finale durante il quale il candidato dovrà dimostrare di aver ottenuto risultati di rilevante valore scientifico e originalità.
2. Il titolo di Dottore di ricerca è rilasciato dal Magnifico Rettore.
3. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi. La tesi, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Alla tesi deve essere allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel Corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni realizzate nel corso del programma formativo. La tesi e la relazione devono essere presentate entro le scadenze e con le modalità stabilite per le due sessioni dal Rettore con apposita circolare.
4. La tesi deve essere esaminata criticamente da almeno due Valutatori/Referee di comprovata autorevolezza nell'ambito scientifico della tesi, proposti dai Supervisor e nominati dal Collegio dei docenti.



5. I Valutatori devono essere esterni al Collegio dei docenti e a tutte le Università o enti che, in qualsiasi forma, concorrono alla realizzazione del Corso e non devono essere stati coinvolti nell'attività di ricerca del dottorando.
Possono assumere la funzione di Valutatori sia docenti, italiani o stranieri, sia esperti di elevata qualificazione appartenenti ad enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri non convenzionati con il Dottorato o, se convenzionati, limitatamente alle sedi non oggetto della convenzione
6. I Valutatori esprimono in forma scritta un giudizio analitico sulla tesi e propongono l'ammissione alla discussione pubblica ovvero il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, ferma restando la pronuncia del Collegio dei docenti di cui al successivo punto 7, la tesi è ammessa alla discussione pubblica in una sessione straordinaria, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi Valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
7. Il Collegio dei docenti, una volta terminate le attività di revisione delle tesi, delibera l'ammissibilità dei candidati all'esame finale tenendo conto delle valutazioni espresse dai Valutatori.
8. L'ammissione all'esame finale è subordinata al deposito della tesi nell'Archivio istituzionale dell'Ateneo che ne cura il deposito presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze, nonché nella banca dati del MIUR. Le tesi di Dottorato sono pubblicate in accesso libero e gratuito dopo l'eventuale periodo di embargo richiesto dal dottorando.
9. La discussione pubblica della tesi si svolge nelle sessioni stabilite dall'Ateneo dinanzi a una Commissione di cui all'art. 23, comma 1.
10. Al termine della discussione la tesi è approvata o respinta con motivato giudizio sintetico scritto collegiale. In caso di approvazione la Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
11. In caso di esito negativo l'esame finale non può essere ripetuto.

Art. 23 – Commissione per l'esame finale

1. La Commissione per l'esame finale è nominata con Decreto del Rettore su proposta del Collegio dei docenti. Nel caso di inerzia del Collegio dei docenti la nomina viene proposta dal Coordinatore del Corso.
2. La Commissione è composta da 3 a 5 membri, scelti tra:
 - a) professori di ruolo e ricercatori universitari dell'Università, di altre Università italiane o straniere;
 - b) dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca;
 - c) esperti di comprovata qualificazione.
3. La Commissione può essere costituita fino a un terzo, arrotondato per eccesso, da membri del Collegio. Gli altri membri non devono aver fatto parte del Collegio da almeno un triennio. Almeno un componente deve essere un professore di ruolo. Non possono essere componenti della Commissione i Supervisor di cui all'art. 14.
4. Ove il Collegio dei docenti ne ravvisi la necessità, con delibera motivata potrà segnalare più Commissioni entro il limite massimo di 4 per la sessione ordinaria e 2 per la sessione straordinaria.
5. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente, tra i professori di ruolo, e il Segretario.
6. I componenti della Commissione possono partecipare alla discussione della tesi anche tramite videoconferenza, fermo restando la presenza in sede di almeno due componenti.



7. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, comprese le co-tutele, la Commissione è definita nei predetti accordi.

Art. 24 – Diritti e doveri dei dottorandi

1. L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto per il Dottorato industriale, per l'apprendistato in Alta Formazione e per gli iscritti alle scuole di specializzazione mediche e a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, senza oneri per l'Università, previo nulla osta del Collegio e sentito il supervisore, entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico:
 - a) attività di tutorato degli studenti dei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale;
 - b) attività di didattica integrativa.
3. I dottorandi possono svolgere anche al di fuori del percorso formativo e previo nulla osta del Collegio e sentito il Supervisore, nel limite di ulteriori 50 ore per anno, attività di tutorato e attività didattica integrativa, anche remunerate.
4. Ulteriori attività al di fuori del progetto formativo possono essere autorizzate dal Collegio dei docenti tenuto conto della coerenza con il progetto formativo del dottorando, dell'assenza di conflitti d'interesse con l'Università e del fatto che siano svolte con modalità e tempi idonei a consentire al dottorando lo svolgimento del programma di ricerca individuale e la regolare frequenza delle attività didattiche.
5. Le borse sono compatibili con le attività sia di natura dipendente che autonoma di cui al comma 4 sempreché il reddito derivante non superi il limite reddituale personale come definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
La remunerazione di cui al comma 3 non è ricompresa nel predetto limite.
La borsa non concorre al raggiungimento del predetto limite di reddito.
6. I dottorandi possono svolgere attività di ricerca e formazione in Italia e all'estero o stage presso soggetti pubblici o privati, previo nulla osta del Supervisore, per periodi fino a sei mesi e del Collegio dei docenti per periodi superiori. Durante la permanenza presso soggetti diversi rispetto all'Università, i dottorandi sono tenuti a relazionarsi con il Supervisore e a sostenere le previste verifiche con modalità definite dal Collegio dei docenti. Possono svolgere tali attività anche alla conclusione del periodo obbligatorio di frequenza ed entro il termine per la consegna della tesi, se necessarie ai fini della stesura dell'elaborato.
7. I dottorandi dell'area medica possono partecipare, a domanda, all'attività clinico-assistenziale. In tal caso sarà richiesto il possesso dell'abilitazione professionale, nonché una copertura assicurativa contro i rischi professionali.
8. I dottorandi possono accedere alle strutture, alle strumentazioni e alle risorse informatiche dell'Ateneo, per quanto previsto dal programma di ricerca.
9. I dottorandi possono chiedere l'intervento del Collegio dei docenti in caso di controversie con il proprio Supervisore. Sentite le parti, il Collegio dei docenti può procedere, con decisione motivata, alla sostituzione del Supervisore.
10. A decorrere dal secondo anno di corso, a ciascun dottorando è assicurato un budget a sostegno dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, adeguato rispetto alla tipologia di Corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa definito con decreto ministeriale. Tale importo sarà gestito dal Dipartimento, sede di frequenza del dottorando. La spesa viene autorizzata dal Supervisore.
11. I dottorandi hanno l'obbligo di:



- a) frequentare le attività didattiche previste dai Corsi;
 - b) svolgere l'attività di ricerca assegnata dal Collegio dei docenti;
 - c) sostenere le previste verifiche;
 - d) rispettare i Codici etici dell'Ateneo;
 - e) presentare al Collegio docenti, annualmente o comunque ogni volta che venga richiesta, una relazione sull'avanzamento della ricerca;
 - f) presentare al Supervisore una relazione sulle eventuali attività di ricerca e di formazione svolte all'estero;
 - g) depositare, ogni anno accademico, le proprie pubblicazioni nell'archivio della ricerca dell'Ateneo.
12. L'iscrizione a un Corso di Dottorato è incompatibile con l'iscrizione ad altri Corsi di Dottorato, a Corsi di Laurea e di Laurea magistrale, a Master universitari di primo e di secondo livello e a Scuole di specializzazione presso Università o Istituti di ricerca italiani e/o stranieri, fatte salve le co-tutele e quanto previsto all'art. 27.
13. I dottorandi sono coperti contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro, dall'assicurazione obbligatoria esistente presso l'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, nonché, limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile dell'Università, dalla polizza R.C.T. stipulata con primaria compagnia di assicurazione. Le coperture assicurative operano solo per gli eventi che accadano nell'ambito delle attività del Corso, ivi compreso il periodo che va dalla conclusione della frequenza fino alla discussione della tesi.
14. Ai dipendenti pubblici ammessi ai Corsi di Dottorato si applica quanto previsto dall'art. 12, comma 4 del D.M. 45/2013.

Art. 25 – Contributo per l'accesso e la frequenza

1. Gli iscritti sono tenuti al pagamento di un contributo per l'accesso e la frequenza, nella misura determinata annualmente dagli Organi Accademici e pubblicata nell'Avviso Tasse e Contributi Studenteschi.

Art. 26 – Borse di studio

1. Le borse di Dottorato hanno durata annuale e sono rinnovate di anno in anno per un periodo massimo pari alla durata del Corso, a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste, verificato dal Collegio dei docenti.
2. L'importo della borsa, da erogare in rate mensili posticipate, è determinato in misura non inferiore a quella prevista dalla normativa vigente. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi per attività di ricerca all'estero. L'incremento è dovuto per periodi di permanenza continuativi e non inferiori a 60 giorni.
3. Chi ha già usufruito di una borsa di Dottorato, anche parzialmente, non può usufruirne una seconda volta.
4. La borsa non può essere cumulata con gli assegni di ricerca o con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o estere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca dei dottorandi.
5. Nel caso in cui il dottorando, già titolare della borsa acquisisca un altro sostegno finanziario equivalente, dopo l'inizio del dottorato, può rinunciare alla borsa anche temporaneamente senza decadere dal Corso.



6. Nel caso di rinuncia alla borsa o nel caso in cui, durante lo svolgimento del Corso, il beneficiario rinunci agli studi, la borsa, nella sua quota totale o residua, può essere assegnata su proposta del Collegio dei docenti a un dottorando privo di borsa del medesimo ciclo e Corso di Dottorato, secondo la relativa graduatoria, tenuto conto di eventuali idoneità per le borse a tema.
7. La fruizione di assegno di ricerca o di analoghe forme di sostegno all'attività di ricerca da parte di dottorandi senza borsa è ammessa, purché le tematiche dell'attività di ricerca a cui si riferiscono siano compatibili, a giudizio del Collegio dei docenti, con i temi del Dottorato.
8. Al fine di favorire l'internazionalizzazione dei Corsi, a dottorandi provenienti dall'estero possono essere erogati contributi a sostegno dei costi di residenzialità, secondo i parametri stabiliti dagli Organi accademici.
9. Il Dipartimento può deliberare l'assegnazione ai dottorandi di contributi per favorire la mobilità e di premi per l'attività di ricerca.
10. La borsa è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS come previsto dalla normativa vigente.
11. L'assegnazione della borsa non dà luogo a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di carriera.
12. Le borse, quando sono finanziate da soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, possono essere subordinate alla presenza di specifici requisiti e vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca da parte del dottorando cui la borsa viene assegnata.
13. Qualora il dottorando non intenda più dedicarsi al tema assegnato né a collaborare con il gruppo di ricerca e con il suo Supervisore, il Collegio dei docenti può disporre la revoca della borsa e l'attribuzione al dottorando di un nuovo tema di ricerca ovvero la decadenza dal Dottorato.

Art. 27 – Coordinamento dei Corsi di Dottorato con i Corsi di specializzazione medica

1. È ammessa la frequenza congiunta del Corso di Dottorato e di un Corso di specializzazione medica nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al Corso di Dottorato presso la stessa Università in cui svolge l'attività di specializzando;
 - b) la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della Scuola di specializzazione e il primo anno del Corso di Dottorato e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla Scuola di specializzazione a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola medesima;
 - c) il Collegio dei docenti del Corso di Dottorato delibera l'ammissione al secondo anno a seguito di valutazione delle attività di ricerca svolte nel corso della specializzazione medica durante l'anno di frequenza congiunta e attestate dal Consiglio della Scuola di specializzazione;
 - d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di Dottorato.
2. Le norme di dettaglio sono definite nel bando di ammissione al Corso di Dottorato.

Art. 28 – Riservatezza e attività inventiva

1. I dottorandi hanno l'obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca che possano portare ad eventuali risultati suscettibili di valorizzazione economica mediante il deposito di titoli di proprietà intellettuale. Eventuali deroghe possono essere concesse, su richiesta dell'interessato, dal Collegio dei docenti, sentito il Supervisore.



2. Qualora, in virtù della loro permanenza nelle strutture dell'Ateneo, i dottorandi vengano a conoscenza di informazioni riservate appartenenti all'Università, ai singoli ricercatori o ai soggetti esterni con cui l'Università intrattiene rapporti, devono trattare dette informazioni (in qualsiasi forma esse siano: orale, scritta, grafica o elettronica) come strettamente confidenziali.
3. Per quanto riguarda la titolarità dei risultati inventivi conseguiti nell'ambito del Dottorato ovvero di collaborazioni con gruppi di ricerca dell'Università si fa espresso rimando alla normativa nazionale sulla proprietà intellettuale.

Art. 29 – Internazionalizzazione

1. L'Ateneo promuove e agevola la cooperazione internazionale nell'ambito del Dottorato di ricerca. A tal fine promuove e stipula con altre Università e/o enti di ricerca stranieri accreditati al rilascio del titolo di Ph.D, accordi internazionali o convenzioni che definiscono le modalità di cooperazione e, in particolare, lo svolgimento di tesi in co-tutela, il rilascio di titoli doppi o congiunti e il conseguimento della menzione di "Doctor Europaeus".
2. Le modalità per il conferimento della certificazione aggiuntiva Doctor Europaeus e per la stipula di accordi di co-tutela di tesi sono disciplinate da appositi regolamenti dell'Università.
3. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali si fa riferimento alla normativa prevista negli accordi stessi.

Art. 30 – Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo del decreto rettorale di emanazione e sostituisce il previgente regolamento sui dottorati di ricerca emanato con D.R. n. 834/2013 del giorno 8 luglio 2013.
2. Le norme del presente Regolamento si applicano agli iscritti a tutti i cicli di Dottorato attivi al momento della sua entrata in vigore.
3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai Corsi a cui l'Università partecipa quale sede convenzionata o consorziata, che sono disciplinati da specifici accordi in armonia con il D.M. n. 45/2013.
4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme del D.M. n. 45/2013.